

DELIBERAZIONE

N. 56

DEL 15/03/2013

Il Direttore Generale, nella sede dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna – Via Castiglione, 29 – nella data sopra indicata, alla presenza del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha assunto la presente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B

Deliberazione proposta da:

U. O. ACQUISTI

La presente deliberazione viene inviata ai Responsabili di:

Publicata all'Albo esposto nell'atrio dell'Azienda U.S.L. di Bologna – Via Castiglione 29 – Bologna

Dal15/03/2013.....

Al30/03/2013.....

Inviata al Collegio Sindacale il15/03/2013.....

Esecutiva dal15/03/2013.....

ai sensi dell'art. 1 L.R. 14/08/1992 n. 34.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore del Servizio Acquisti Metropolitano, che esprime contestualmente parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto;

Richiamate le seguenti norme:

- L.n.381/1991 e s.m.i. "Disciplina delle cooperative sociali" che all'art.1 prevede lo scopo, per le cooperative sociali, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini;
- L.n.68/99 la quale pone come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato;
- L. Regionale 4 febbraio 1994 n.7 così come modificata dalla L.R.n.6/1997 di attuazione della L.381/91
- D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2012
- Determinazione dell'AVCP n. 3 del 1° agosto 2012

Considerato che le Cooperative di Tipo B sono imprese senza scopo di lucro che, come finalità statutarie, si propongono l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate in contesti d'attività varie e che detti soggetti svantaggiati devono rappresentare almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa;

Viste anche le "Linee di indirizzo per la realizzazione di appalti pubblici tesi all'inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio" approvate dalla Conferenza Metropolitana il 17 dicembre 2012;

Preso atto inoltre che la stessa Conferenza Metropolitana ha proposto ai Comuni della Provincia di Bologna di recepire le suddette "Linee di indirizzo" in attesa della redazione del Regolamento applicativo attraverso atti formali delle Giunte o dei Consigli;

Ritenuto opportuno per l'Azienda USL formalizzare con analogo documento l'attenzione che da anni ha rivolto alle Cooperative di Tipo B, definendo gli ambiti di applicazione secondo le indicazioni dell'AVCP di cui alla determinazione n.3/2012;

Visto il documento allegato, quale parte sostanziale del presente atto, che riporta gli ambiti di applicazione (servizi di pulizie, manutenzione aree verdi, manutenzione ausili,...) nonché l'indicazione di almeno il 5% quale valore dei possibili affidamenti alle Cooperative di tipo B rispetto al complessivo degli affidamenti a terzi;

Considerato altresì che la programmazione delle procedure di gare per beni e servizi 2013, predisposta dai Servizi Acquisti dell'AVEC, prevede un espresso richiamo alle possibili assegnazioni a Cooperative di tipo B e che pertanto le Linee guida potranno essere di ausilio anche per le altre Aziende dell'AVEC stessa;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa:

- 1) di approvare le “Linee Guida per l’affidamento di servizi alle cooperative sociali di tipo B;
- 2) di delegare alle UUOO/Dipartimenti/Distretti il monitoraggio dei programmi di inserimento lavorativo, connesso all’impiego di soggetti svantaggiati, a seguito degli affidamenti contrattuali secondo le procedure descritte nel suddetto documento;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese;
- 4) di individuare quale responsabile del procedimento il Direttore del Servizio Acquisti Metropolitanamente Dott.ssa Rosanna Campa;
- 5) di trasmettere copia del presente atto al Dipartimento Cure Primarie, al Dipartimento Salute Mentale, ai Distretti, al Dipartimento Tecnico, al Servizio Acquisti Metropolitanamente, all’ Azienda Ospedaliera Univ. S.Orsola Malpighi, all’Istituto Ortopedico Rizzoli, alle altre Aziende Sanitarie dell’AVEC, al Collegio Sindacale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore Generale
Dr. Francesco Ripa di Meana

Sulla presente delibera hanno espresso parere favorevole

Il Direttore Amministrativo
Ing. Luca Baldino

Il Direttore Sanitario
Dr. Massimo Annicchiarico

LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ALLE COOPERATIVE SOCIALI TIPO B

1. Premessa

Richiamate:

- L.n.381/1991 e s.m.i. “Disciplina delle cooperative sociali” che all’art.1 prevede lo scopo , per le cooperative sociali, di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini;
- L.n.68/99 la quale pone come finalità la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato;
- L. Regionale 4 febbraio 1994 n.7 così come modificata dalla L.R.n.6/1997 di attuazione della L.381/91
- D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2012
- Determinazione dell’AVCP n. 3 del 1° agosto 2012

Le presenti Linee Guida hanno l’intento di fornire le indicazioni necessarie per procedere all’affidamento dei servizi e forniture nell’area di interesse delle attività prestate dalle Cooperative Sociali, nel rispetto della programmazione annua dell’attività contrattuale dell’Azienda USL di Bologna e del fabbisogno necessario.

2. Ambito di applicazione

Le Linee Guida si applicano a procedure di affidamento di servizi, individuati al fine del raggiungimento di almeno il 5% dell’importo complessivo degli affidamenti a terzi relativi a ciascuna annualità e nell’ambito delle seguenti aree:

Pulizie

Manutenzione ordinaria aree verdi

Manutenzione ausili/attrezzature economali

Servizio movimentazione cose

Concessione servizi commerciali

Servizio ristorazione (catering leggero)

Lavano

Raccolta e smaltimento rifiuti

Traslochi e facchinaggio

L’obiettivo delle Linee Guida è di indicare alla Stazione appaltante modalità operative per l’applicazione della legislazione in materia nell’ambito della programmazione annuale dei servizi da appaltare.

3. Affidamento dei servizi

3.1 – Servizio di valore inferiore alla “soglia”

Nell'ambito della programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di servizi, l'Ente appaltante individuerà quelli che possono essere soddisfatti mediante convenzione ex art. 5 della L.381/1991.

Per contratti di importo inferiore ai 40.000,00 Euro, l'Ente potrà procedere con affidamento diretto ovvero, qualora lo ritenga opportuno, mediante pubblicazione di un avviso come di seguito esplicitato per contratti di valore superiore ai 40.000,00 Euro.

Per contratti di importo superiore ai 40.000,00, l'Ente appaltante procederà, sul proprio profilo di committente, alla pubblicazione di una manifestazione di interesse mediante la pubblicazione un avviso rivolto alle cooperative sociali di tipo B in applicazione dei principi generali di buona amministrazione, economicità, efficacia e trasparenza.

La procedura necessaria per procedere all'affidamento previo avviso di manifestazione di interesse è la seguente:

1. pubblicazione dell'avviso sul profilo del committente
2. indicazione del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse nonché dei criteri e modalità per la fase comparativa delle offerte, nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio, tenuto conto del progetto di inserimento lavorativo
3. invito ad almeno 5 soggetti idonei, laddove presenti, che abbiano manifestato interesse a partecipare e la cui domanda risulta regolare
4. svolgimento della procedura
5. affidamento dell'incarico.

L'Ente appaltante avrà il compito di monitorare il raggiungimento e il rispetto del programma di inserimento lavorativo connesso all'impiego di soggetti svantaggiati.

3.2 Servizi di valore pari o superiore alla “soglia comunitaria”

Secondo quanto previsto dall'art.5, comma 4, della L.n.381/1991, per i servizi di valore pari o superiore alla soglia di cui all'art.28, comma 1, lett.b) del Codice dei contratti, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, gli atti di gara possono prevedere, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate di cui all'art.4, primo comma, della Legge n.381/91 s.m.i., correlativamente all'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo.

Pertanto, nell'articolazione del capitolato speciale d'appalto verrà inserita la “clausola sociale” che prevederà per l'aggiudicatario l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art.4 L.n.381/91 residenti/domiciliati nel territorio della Provincia dell'Ente appaltante e con l'adozione nei loro confronti di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. Il numero di persone svantaggiate impiegate nel servizio dovrà rimanere invariato (o, al più, incrementato) durante l'esecuzione del contratto.

Per la formulazione della clausola sociale e per la successiva valutazione del progetto di inserimento l'Ente appaltante ricorrerà a figure esperte dipendenti dello stesso.

I competenti organi dell'Azienda Sanitaria vigileranno sul rispetto della clausola sociale e del singolo programma di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati impiegati nell'esecuzione del servizio appaltato.